

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ, INTEGRATIVI E PRELIMINARI

approvato con delibera n. 6 del 16 Maggio 2023 del Collegio dei docenti
approvato con delibera n. 29 del 22 Maggio 2023 del Consiglio d'Istituto

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);

VISTA la L. 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la O.M. 90/2001, art. 21, 23, 24;

VISTO il D.lgs 226/2005 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e formazione";

VISTO il DM 139/2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di Istruzione";

VISTO il DPR 122/2009;

VISTO il DPR 89/2010;

VISTA la L. 170/2010;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

RICHIAMATO più volte, nel presente regolamento, il DM 5 del giorno 8.2.2021 concernente gli "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di Istruzione"

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento che disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra Istituti, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 1 – Esami di idoneità

PREMESSA

Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94 ed ora dal DM 5 del giorno 8.2.21– sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione.

c. 1 Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

c. 2 Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l'anno di studi a cui intendono iscriversi: studiando privatamente, dovranno colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio.

c. 3 Se l'esito degli esami di idoneità è positivo, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la richiesta.

c. 4 Possono sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi. Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l'esame di idoneità per la quarta classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

c. 5 L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

c. 6 Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

c. 7 Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

c. 8 Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico utilizzando il modello allegato e inviate entro il 15/7 dell'anno scolastico in corso, alla segreteria didattica all'indirizzo RMPC320006@ISTRUZIONE.IT che provvederà ad inoltrarle alla referente degli esami di idoneità e integrazione. La data degli esami verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola.

c. 9 La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

c. 10 All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

c. 11 I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

c. 12 I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

c. 13 Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

c. 14 Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

c. 15 Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Art. 2 – Esami integrativi

PREMESSA

Gli esami integrativi – regolati prima dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art. 24 e dal DM 5 del giorno 8.2.2021 poi – sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo. Il passaggio avviene attraverso verifiche scritte, ove previste dal curriculum, e verifiche orali, ove previsto dal curriculum, relative alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza sui contenuti minimi previsti nei programmi della scuola di accoglienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti e da quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010. Non è possibile l'ammissione alla classe successiva senza aver ottenuto la sufficienza in tutte le prove al termine dello scrutinio. I candidati saranno associati alle classi ed agli indirizzi per l'anno precedente a quello richiesto.

c. 1 Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

c. 2 Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/07 dell'anno scolastico di riferimento. Il Dirigente con l'Ufficio di Dirigenza vaglia le domande e i programmi presentati dal candidato e stabilisce su quali discipline dovranno essere svolti gli esami integrativi.

c. 3 Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. La sessione degli esami integrativi si svolge prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito web dell'Istituto.

c. 4 Possono sostenere gli esami integrativi:

a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

c. 5 Eventuali domande di passaggio per allievi nello stato di "sospensione del giudizio" verranno accettate, sempre entro il 15/07, con riserva.

c. 6 I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

c. 7 Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

c. 8 Esami Integrativi e passaggi da altri istituti

c. 8.1 Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi del Liceo Montale diverso da quello frequentato possono chiedere il passaggio entro l'inizio del mese di gennaio, mese conclusivo del primo periodo didattico, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti e le norme riguardanti il diritto all'Inclusione, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

c. 8.2 Passaggi al 2° anno (per studenti in obbligo scolastico)

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'Istituto diverso da quello frequentato devono presentare apposita domanda entro il 15 Luglio. L'accettazione della domanda avviene fatta salva la

proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti. Essi sostengono le prove integrative attraverso verifiche scritte, ove previste dal curriculum, e verifiche orali, ove previsto dal curriculum, relative alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza sui contenuti minimi previsti nei programmi della scuola di accoglienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti e da quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010. Ottenuto il Nulla Osta dalla scuola di Provenienza, il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

c. 8.3 Passaggi al 3° anno - 4° anno - 5° anno

Gli alunni della classe seconda, terza, quarta, promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno, 4° anno, 5° anno di un corso di studi dell'Istituto diverso da quello frequentato, devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente, i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità, possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti e le norme riguardanti il diritto all'Inclusione.

Per i candidati esterni all'istituto la domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza, dall'ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e, se dovuta, dalla ricevuta del versamento della tassa erariale d'esame. La Dirigenza effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti e le norme riguardanti il diritto all'Inclusione.

Gli esami integrativi si svolgono nella prima settimana di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. I candidati sostengono le prove integrative attraverso verifiche scritte, ove previste dal curriculum, e verifiche orali, ove previsto dal curriculum, relative alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza sui contenuti minimi previsti nei programmi della scuola di accoglienza.

Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova. Il passaggio interno tra le articolazioni/opzioni o da altro Istituto con medesimo indirizzo nel corso dell'anno scolastico è consentita entro il mese di gennaio, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti. Ottenuto il Nulla Osta dalla scuola di Provenienza, il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

Art. 3 – Esami preliminari

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi.

La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni della Dirigenza. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).

L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di Maggio davanti alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove saranno d'ufficio considerati come rinunciatari. Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

Art. 4 – Norme per i PCTO

(Legge 107/2015, art. 1, commi 33 e segg., Legge di Bilancio 2019, Linee guida del 4/9/2019) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

PREMESSA

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio. I PCTO sono diventati, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro. I Pcto sono ora attuati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore negli istituti professionali, a 150 ore negli istituti tecnici, a 90 ore nei licei (Legge di Bilancio 2019, che ha modificato in parte la legge 107/2015). Le successive Linee guida del 4/9/2019 hanno definito gli aspetti didattici, organizzativi e valutativi, evidenziando le finalità orientative dei percorsi e l'obiettivo di far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, nella prospettiva dell'apprendimento permanente. I percorsi vengono inquadrati nel contesto dell'intera progettazione didattica, non possono essere considerati come un'esperienza occasionale in contesti esterni, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. Nella progettazione devono essere definiti anche i criteri di valutazione delle competenze acquisite.

c. 1 Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa di documentare le

esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

c. 2 La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

c. 3 La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Dirigenza, alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.

Art. 5 Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

c. 1 Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

Art. 6 Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

c. 1 Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.

c. 2 In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.Lgs n. 297/94 art. 192 comma 4). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Roma, 22.5.2023